

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DELLA TERME DI SCIACCA S.P.A.

- ART. 1 -

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento specifica e disciplina, le modalità di acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per il funzionamento della Società e la gestione del patrimonio ed eseguiti a cura degli uffici; attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006.

- ART. 2 -

Forme contrattuali

- 1. Per gli interventi di importo superiore a €. 50.00000 IVA esclusa, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica; per i lavori di importo inferiore il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata all'Ente, o altro documento equivalente. Sempre per importi inferiori a €. 50.000,00 può procedersi alla stipula del contratto anche mediante scrittura privata sottoscritta dalla ditta e dal responsabile del servizio. Sono fatti salvi, in tal caso, gli ulteriori adempimenti formali a carico dell'aggiudicatario (versamento diritti, fideiussioni, piano sicurezza cantiere, ecc.).
- 2. I contratti stipulati in forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio sono ammessi per importi inferiori a 1.000,00 euro e sono efficaci per il contraente della Società dal momento del ricevimento da parte di questi dell'ordine di fornitura.
- 3. Copia di ciascun ordine di fornitura deve essere trasmesso, a cura del responsabile del procedimento, all'Amministrazione.

- ART. 3 -

RICERCA DEL CONTRAENTE

1. Gli acquisti e le forniture di beni e/o servizi occorrenti sono proposti dai singoli uffici o dai dipendenti e sono autorizzati, previa verifica dell'inesistenza in magazzino:



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

- a) direttamente dal responsabile incaricato per i beni termali e dal direttore del G.H.T. per i beni alberghieri per importi fino ad € 200,00;
- b) dall'Amministratore, per importi che vanno da €201,00 a € 1.500,00, mediante trattativa diretta;
- c) dall'Amministratore, per importi di vanno da € 1501,00 a € 5.000,00, utilizzando la procedura negoziata interpellando almeno 3 operatori;
- d) dall'Amministratore per importi che vanno da €5.001,00 a € 50.000,00, utilizzando la procedura negoziata interpellando almeno 5 operatori;
- e) dall'Amministratore per importi che superano gli € 50.000,00, esperendo una gara pubblica con uno dei sistemi di ricerca del contraente attraverso le modalità previste dal D. Lgs. n. 163/2006 salvo le modifiche di cui al presente atto.
- 2. Per le forniture di beni di consumo quotidiano e/o periodico ci si dovrà attenere ai sopra indicati metodi di individuazione del contraente.

- ART. 4 -

Modalità di effettuazione degli inviti

- 1. E' espressamente vietato frazionare una fornitura di beni della stessa tipologia merceologica in più lotti.
- 2. Le gare di comparazione di preventivi devono essere indette a mezzo di lettere invito da trasmettere con raccomandata con avviso di ricevimento a ditte dello specifico settore merceologico contenenti le seguenti indicazioni:
- a) la data entro la quale devono essere presentate le offerte, le modalità di recapito delle stesse alla Società e la data, l'ora ed il luogo della loro apertura;
- b) le modalità di compilazione delle offerte. Per garantire una maggiore uniformità delle offerte stesse il competente ufficio può trasmettere, in allegato, un apposito modulo predisposto sul quale dovrà essere formulata l'offerta. Nel caso in cui venga trasmesso il modulo per la presentazione dell'offerta, nella lettera-invito deve essere fatta menzione che non si accetteranno



offerte formulate su modelli difformi e che l'incompleta od inesatta compilazione del modello comporta l'esclusione dalla gara.

- c) l'eventuale documentazione occorrente;
- d) la procedura di aggiudicazione;
- e) tutte le altre condizioni regolatrici della fornitura; consegna, imballo, trasporto, pagamento, avvio, posa in opera, campionatura, ecc.;
- f) ogni altra indicazione ed avvertenza intesa a favorire la predisposizione dell'offerta e la regolarità della sua presentazione.
- 3. Nel caso di intervento d'urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefax ma, in tal caso, è confermato in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento entro il primo giorno feriale successivo.

- ART. 5 -

Termini di presentazione

- 1. Le offerte devono pervenire alla Società entro i termini indicati nelle lettere di invito, in buste chiuse con materiale che non ne consenta l'apertura se non in sede di gara, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e le altre richieste dalla lettera-invito.
- 2. Successivamente alla loro presentazione le offerte non possono essere ne ritirate ne modificate, ed il proponente resta vincolato per il solo fatto della presentazione dell'offerta.

- ART. 6 -

Modalità di espletamento

- 1. L'aggiudicazione viene effettuata da una Commissione presieduta dal Responsabile Unico del procedimento e composta da almeno due testimoni.
- 2. Nel caso di offerte di eguale importo si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.



a socio unico

- 3. L'aggiudicazione può essere effettuata anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché valida.
- 4. Delle operazioni di comparazione deve essere redatto apposito verbale che, unitamente ad una relazione riassuntiva dell'intera pratica ed alla pratica stessa, deve essere trasmessa nel più breve tempo all'Amministrazione per la verifica della regolarità formale e l'autorizzazione all'acquisto.

- ART. 7 -

Trattativa diretta

- 1. Il ricorso alla trattativa diretta è ammesso:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) per l'acquisto o la locazione di immobili;
- c) quando si tratti di forniture di beni e/o servizi di importi che vanno da € 201,00 a € 1.500,00;
- d) quando, per casi d'urgenza o necessità, si deve procedere all'acquisto di beni e/o servizi per un importo non superiore ad Euro 10.000,00;
- e) quando, si tratta di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a 50.000,00;
 - f) per l'acquisto di ricambi originali di macchine ed apparecchiature speciali.

- ART. 8 -

Esecuzione della fornitura o del servizio



a socio unico

- 1. L'esecuzione ha inizio per il contraente dell'Azienda nel momento del ricevimento dell'ordine di fornitura, e deve terminare entro il termine ivi specificato.
- 2. L'aggiudicatario deve effettuare la consegna secondo le modalità stabilite per la fornitura.
- 3. Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate.
- 4. Il responsabile degli acquisti deve comunicare al responsabile del procedimento unico l'avvenuta consegna della fornitura.

- ART.9 -

Risoluzione del contratto

- 1. La Società è legittimata a chiedere la risoluzione del contratto:
- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile e per qualsiasi motivo;
- b) in caso di frode, negligenza grave e di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste.
- 2. L'aggiudicatario può richiedere la risoluzione del contratto nel caso di impossibilità ad eseguire la prestazione in conseguenza di causa a lui non imputabile secondo il disposto dell'art.1672 del codice civile.

- ART. 10 -

Collaudo

- 1. L'Azienda può prevedere, per specifiche categorie di forniture, prove di funzionalità e/o collaudo tecnico.
- 2. In tali casi alle prove di funzionalità e/o collaudo si procede entro tre giorni dall'avvenuta consegna.
 - 3. Le prove di funzionalità e/o collaudo viene effettuato dal dipendente incaricato.



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

- 4. Alle operazioni di prove di funzionalità e/o collaudo l'aggiudicatario deve essere personalmente presente o può farsi rappresentare.
- 5. Le operazioni di funzionalità e/o collaudo devono sempre risultare da specifico verbale sottoscritto dall'esecutore.
- 6. I prodotti che dovessero eventualmente deteriorarsi per l'esecuzione di prove, accertamenti ed analisi, sono a carico dell'aggiudicatario.
- 7. La dichiarazione di conformità della fornitura, che accerta l'esatta corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato è di competenza del responsabile del procedimento.
- 8. La dichiarazione di conformità e quella di collaudo sono redatte in tre copie che vengono allegate agli atti.

- ART. 11 -

Liquidazione finale

- 1. Il pagamento del corrispettivo avviene successivamente alla consegna e comunque dopo la dichiarazione di conformità del responsabile del procedimento unico e/o dopo il collaudo tecnico-amministrativo.
- 2. Non si può comunque provvedere al pagamento senza il preventivo deposito della fattura in regola con le vigenti disposizioni fiscali e tributarie.

- ART. 12 -

Congruità dei prezzi

1. Sul prezzo di aggiudicazione delle gare di comparazione del preventivi, tranne che nei casi in cui si proceda a comparazione di offerte a ribasso su un prezzo prefissato, deve essere espresso apposito visto di congruità da parte del responsabile del servizio.

- ART.13 -

Fondo economale



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

- Il responsabile incaricato per i beni termali ed il direttore del G.H.T. sono dotati, con deliberazione dell'Amministratore, di un fondo economale dell'importo di € 3.000,00 cadauno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme spese, con relativa documentazione.
- 2. Con il fondo economale si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, nonchè di pubblicazioni periodiche e simili, delle spese di rappresentanza e per fornitura in genere.
- 3. Possono altresì gravare sul fondo economale le anticipazione per spese di missione e di viaggio, autorizzate dall'Amministrazione.

- ART.14 -

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

- 1. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria;
- b) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- d) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
- 2. L'acquisizione dei predetti servizi di valore inferiore a 20.000 euro I.V.A. esclusa, potrà essere effettuata mediante affidamento diretto a professionisti esterni muniti di idonea competenza professionale e dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente, iscritti nei relativi ordini professionali., ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.
- 3. Per gli importi pari o superiori a 20.000 euro ed inferiori a 100.000 euro, si procederà con le modalità di cui agli artt. 91 e 57 del decreto legislativo n. 163/2006. Per la scelta degli operatori economici si farà riferimento all'istituito Albo dei tecnici di fiducia. Nelle more della



costituzione dell'albo per la scelta degli operatori economici, si farà riferimento. Per impporti superiori a 100.000 euro si procederà secondo le disposizioni del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006).

f.to IL LIQUIDATORE

(dr. Carlo Domenico Turriciano)